

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 474)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZOSO

(v. Stampato Camera n. 208)

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 gennaio 1984*

Istituzione della scuola di chitarra presso i conservatori
di musica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, concernente norme per l'ordinamento della istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi, è aggiunto il seguente numero:

« 16) scuola di chitarra ».

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, con proprio decreto, ad emanare norme relative al numero dei periodi

della scuola di chitarra, alla loro durata, alle condizioni di età e di cultura richieste per l'ammissione, alla durata dei corsi complementari obbligatori, nonché ai programmi di insegnamento e di esame.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.080 milioni in ragione d'anno, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 2601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.